

COMUNE DI CHIOGGIA

(Provincia di Venezia)

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO ECOLOGIA-AMBIENTE

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CHIOGGIA

“NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE”

GIUGNO 2002

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto BALDO

Il Coordinatore della Progettazione
Dott. Paolo SPAGNA

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 1

Tutela dall'inquinamento acustico e classificazione acustica del territorio comunale

1. L'azione amministrativa del Comune di Chioggia è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

2. A tal fine il territorio del Comune di Chioggia è stato suddiviso in sei classi, o zone, corrispondenti a quelle previste dalla Tab. A dell'allegato al DPCM 14/11/1997 "*Valori Limite delle sorgenti sonore*". Oltre alle classi in questione sono state definite le fasce di pertinenza di infrastrutture stradali e ferroviarie e quanto previsto dalla L.R. 10 maggio 1999, n. 21.

3. Le norme che governano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché degli usi del patrimonio edilizio del Comune di Chioggia, concorrono a garantire il rispetto dei livelli massimi di esposizione al rumore previsti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia.

4. L'aggiornamento del Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia ha come obiettivo generale il miglioramento del clima acustico complessivo del territorio; esso interviene contestualmente all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PRG o all'atto di adozione dei provvedimenti di approvazione dei piani attuativi del PRG, limitatamente alle porzioni di territorio interessati dagli stessi.

5. Le disposizioni a tutela dall'inquinamento acustico si esplicitano in:

- norme generali per il coordinamento tra attuazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e classificazione acustica del territorio;
- prescrizioni concernenti le modalità di redazione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi alla presenza di destinazioni d'uso sensibili, di particolari condizioni di esposizione al rumore o di attività, funzioni ed infrastrutture, da cui possono trarre origine emissioni sonore disturbanti;

- vincoli e condizioni all'utilizzazione edificatoria dei suoli in relazione alle diverse situazioni di esposizioni al rumore ambientale;
- norme per il contenimento dell'impatto acustico derivante da particolari attività, funzioni ed installazioni, nonché dall'esercizio di infrastrutture di trasporto.

6. Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico, gli strumenti fondamentali a disposizione dell'Amministrazione sono costituiti da:

- ***documentazione di impatto acustico***

La documentazione di impatto acustico è una relazione che deve fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

- ***valutazione previsionale di clima acustico***

La valutazione previsionale di clima acustico è una relazione che deve fornire in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari alla valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti e/o indotti.

7. Nei casi di lamentato disturbo da rumore, l'azione del Comune è improntata ai seguenti riferimenti:

- al DPCM 14/11/1997 "*Valori Limite delle sorgenti sonore*", art. 4 "*Valori limite differenziali di immissione*", per tutte le fattispecie nello stesso articolo contemplate;
- al Regolamento di Polizia Urbana, opportunamente integrato da tutte le fattispecie contemplate al capo "*Tutela della quiete pubblica*".

Art. 2

Campo di applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela dall'inquinamento acustico

1. L'ambito d'applicazione delle disposizioni di tutela dall'inquinamento acustico comprende l'intero territorio comunale sulla base dei limiti massimi di esposizione prescritti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia.

2. Le disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico trovano applicazione anche all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, in conformità alle norme che saranno contenute nei regolamenti di cui all'art. 11 della legge n° 447/95.

Art. 3

Prescrizioni a tutela dall'inquinamento acustico da osservare in sede di formazione e approvazione di strumenti urbanistici attuativi del PRG

1. In sede di presentazione di piani urbanistici particolareggiati e/o di piani di recupero urbanistico, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi a scala urbana, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive, ecc...).

2. L'approvazione dei piani suddetti comporterà l'automatico aggiornamento della zonizzazione acustica, sulla base dei parametri esposti nei relativi atti progettuali.

3. La definizione dell'assetto planivolumetrico dei piani particolareggiati e/o di piani di recupero, nonché la localizzazione delle funzioni e attività previste nell'ambito dei comparti disciplinati dallo strumento urbanistico preventivo devono essere operate tenendo conto:

- di obiettivi di minimizzazione dell'esposizione al rumore ambientale derivante da strade ed infrastrutture di trasporto esistenti e/o di progetto, interne o esterne al comparto, nonché da sorgenti fisse, interne o esterne al comparto, ma comunque tali da far risentire i propri effetti all'interno del comparto;
- di obiettivi di mitigazione dell'impatto acustico a carico delle zone contermini e derivante da sorgenti di rumorosità ambientale, fisse o mobili, previste o di prevedibile localizzazione all'interno del comparto oggetto dello strumento urbanistico attuativo.

4. A tal fine in fase di elaborazione degli atti progettuali si dovrà tenere conto degli effetti delle sorgenti lineari e puntuali di rumorosità interne ed esterne al comparto, prevedendo soluzioni, accorgimenti e dispositivi (distacchi, distribuzione dei tipi edilizi e delle funzioni previste, modalità di distribuzione e conformazione del verde, schermi acustici fonoisolanti e/o fonoassorbenti, ecc...) sia finalizzati alla riduzione dell'esposizione degli insediamenti in progetto, con particolare riferimento a quelli destinati a funzioni residenziali, sia finalizzati alla protezione degli edifici e insediamenti contermini, dal rumore eventualmente generato dalle sorgenti interne al comparto disciplinato dallo strumento urbanistico attuativo.

5. Nei Piani di Recupero a destinazione residenziale o polifunzionale, attuati mediante anche parziale demolizione e ricostruzione, ove risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell'ambiente esterno in relazione al clima acustico del contesto territoriale in cui risulti collocato il comparto oggetto dell'intervento, gli edifici di nuova costruzione da adibire ad usi residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo art. 5, commi 1, 3 e 4, dovranno essere ubicati alla massima distanza possibile dalle sorgenti di rumorosità contermini, compatibilmente coi distacchi prescritti dagli edifici conservati e dai confini di proprietà e/o di zona, e con la geometria dell'area di intervento, ovvero presentare alle medesime sorgenti i fronti di minori dimensioni lineari.

6. Nei Piani di Recupero a destinazione residenziale o polifunzionale, attuati mediante conservazione del patrimonio edilizio preesistente, ove risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell'ambiente esterno in relazione al clima acustico del contesto urbanistico dell'intervento, la localizzazione delle destinazioni residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo art. 5, commi 2, 3 e 4, dovrà intervenire destinando prioritariamente al riuso a fini residenziali gli edifici meno esposti al rumore ambientale, tra quelli compresi nel Piano di Recupero.

7. Per il conseguimento di un clima acustico entro i prescritti valori limite, o comunque del migliore clima acustico possibile in relazione alle condizioni di esposizione, in assenza di conformi previsioni negli atti presentati a cura dei proponenti, possono essere disposti dall'Amministrazione Comunale idonee condizioni e/o prescrizioni, anche inerenti alle realizzazioni di protezione attiva o passiva, sia ponendone

l'attuazione a carico del proponente sia, quando del caso, assumendone la realizzazione a propria cura.

Art. 4

Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli a fini di protezione dall'inquinamento acustico relativi a strumenti urbanistici attuativi in contesti urbani di nuova urbanizzazione

1. L'utilizzazione edificatoria delle aree di nuova urbanizzazione disciplinate dallo strumento urbanistico attuativo è subordinata all'esistenza o al previsto conseguimento di un clima acustico in cui:

- a) sia comunque garantito il mancato superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6 del DPCM 14/11/1997, riferiti alle rispettive classi della zonizzazione acustica del territorio comunale;
- b) in corrispondenza degli edifici in progetto siano possibilmente conseguiti i valori di qualità di cui all'art. 7 del DPCM 14/11/1997 o quantomeno rispettati i valori limite di immissione di cui all'art. 3 del medesimo decreto, anche mediante esecuzione di opere o adozione di accorgimenti in grado di garantire un clima acustico conforme a detti valori limite.

2. Per gli edifici, o loro parti, a destinazione residenziale non è ammessa deroga ai limiti di esposizione in facciata prescritti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia.

3. Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive derivanti da disposizioni regionali, come previsto all'art. 4, comma 1 della Legge 447/95, nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il limite di esposizione in facciata, ove i requisiti tecnico costruttivi e/o impiantistici delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all'interno delle stesse, e per tutto l'anno, un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici di cui all'allegato A, facente parte integrante delle presenti Norme.

4. E' vietato l'insediamento di funzioni classificabili come "particolarmente protette" riconducibili alla classe I di cui alla tabella A dell'allegato al DPCM 14/11/1997 in assenza di un clima acustico conforme ai prescritti valori limite di immissione, fatta

eccezione per le zone a parco, cui attribuire la funzione di filtro, e i fabbricati pubblici, o loro parti, elencati nell'Allegato 1 del DPCM 14/11/1997.

5. Il regolamento edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici da realizzare e/o da recuperare.

Art. 5

Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli a fini di protezione dall'inquinamento acustico relativi a strumenti urbanistici attuativi da prevedersi in contesti urbani ad assetto consolidato

1. Nelle zone ad assetto urbanistico consolidato è ammessa deroga al rispetto dei valori limite nell'ambiente esterno prescritti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia.

2. Gli interventi edilizi assoggettati a concessione o autorizzazione restano comunque subordinati al conseguimento di livelli sonori all'interno degli alloggi in grado di garantire un adeguato comfort acustico. A tal fine, la destinazione residenziale degli edifici compresi in Piani Particolareggiati e Piani di Recupero attuati per demolizione e ricostruzione, anche parziale, resta comunque subordinata al conseguimento di un adeguato comfort acustico, ovvero di livelli sonori all'interno degli alloggi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato A delle presenti Norme.

3. Nel caso di edifici compresi in Piani di Recupero il riuso del patrimonio edilizio ai fini residenziali resta parimenti subordinato al conseguimento, all'interno dei singoli locali ed almeno nelle ore di utilizzo prevalente, di un adeguato comfort acustico, ovvero dei limiti di livello sonoro indicati nell'allegato A, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 6 del precedente articolo 3.

4. In caso di mancato conseguimento dei relativi limiti di immissione in facciata è in ogni caso vietato l'insediamento di funzioni appartenenti alla classe I di cui alla tabella A dell'allegato al DPCM 14/11/1997, nonché il riuso per tali destinazioni o funzioni del patrimonio edilizio recuperato, fatta salva l'ipotesi, per le funzioni scolastiche, del solo superamento dei limiti di immissione relativo al tempo di riferimento notturno.

5. il regolamento edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici da realizzare e/o da recuperare.

Art. 6

Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli a fini di protezione dall'inquinamento acustico relativi ad interventi edilizi diretti

1. Nelle parti del territorio, o per le tipologie d'intervento, in cui sia previsto l'intervento edilizio diretto, l'ammissibilità delle trasformazioni edilizie comportanti la realizzazione di nuovi edifici, anche per demolizione e ricostruzione, e/o interventi di tipo sistematico su edifici esistenti (restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo; ripristino tipologico; riqualificazione e ricomposizione tipologica; ristrutturazione edilizia), è subordinata al rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui all'articolo 5.

2. In assenza del rispetto dei requisiti di comfort acustico interno di cui all'allegato A, è vietato il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento di funzioni residenziali.

3. In caso di mancato conseguimento dei relativi limiti di immissione in facciata è vietato il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento di funzioni appartenenti alla classe I di cui alla tabella A dell'allegato al DPCM 14/11/1997, fatta salva l'ipotesi, per le funzioni scolastiche, del solo superamento dei limiti di immissione relativo al tempo di riferimento notturno.

4. Il regolamento edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici da realizzare e/o da recuperare.

Art. 7

Prescrizioni da osservare per la tutela del clima acustico nel caso di edifici ed insediamenti in cui si prevedano impianti, funzioni e attività in grado di provocare inquinamento acustico

1. Il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori relativi a trasformazioni edilizie e/o cambi di destinazioni d'uso concernenti:

- nuovi impianti e infrastrutture adibiti o da adibire ad attività produttive, sportive o ricreative, nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- la realizzazione, il potenziamento o la modifica di insediamenti, edifici o loro parti adibiti o da adibire a discoteche e altri luoghi di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo, a circoli privati o pubblici esercizi in cui siano installati macchinari e impianti rumorosi nonché ad impianti sportivi e ricreativi;
- installazione di macchinari, impianti e attrezzature comunque costituenti sorgenti fisse di rumore, a ciclo continuo o discontinuo, anche se in connessione con funzioni, attività o finalità diverse da quelle richiamate ai precedenti punti del presente comma, in grado di generare emissioni sonore che facciano risentire i propri effetti all'esterno delle unità immobiliari e/o dei confini delle proprietà in cui sono previste le predette installazioni o attività rumorose;

è subordinato alle seguenti prescrizioni ed ai seguenti vincoli:

- a) nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all'interno di locali di edifici appartenenti ad insediamenti complessi, costituiti da uno o più edifici funzionalmente collegati e relativa area cortiliva, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona prescritti dalla classificazione acustica ai confini di proprietà, salvo che per i confini prospettanti su strade o altre linee di trasporto;
- b) nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all'interno di locali, edifici e insediamenti posti in prossimità dei confini tra zone a diversa classificazione acustica, in corrispondenza a ciascun confine di zona dovrà essere garantito il rispetto dei livelli prescritti per la zona comportante il maggior grado di tutela, salvo che non siano previste idonee zone filtro dagli strumenti urbanistici particolareggiati in grado di consentire comunque il rispetto dei valori prescritti al margine esterno della zona filtro;

- c) sempre e comunque, in relazione all'esercizio delle sorgenti di rumore e/o delle attività rumorose previste, dovrà essere garantito il rispetto del criterio differenziale in corrispondenza degli ambienti confinanti appartenenti ad insediamenti ed edifici contermini, fatto salvo il caso di rumore trascurabile così come definito all'art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/1997.

2. Nel caso di trasformazioni edilizie assoggettate a Dichiarazione d'Inizio Attività, il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo dovrà costituire specifico oggetto di asseverazione da parte di tecnico competente, dotato di requisiti di professionalità e dell'abilitazione di cui al DPCM 31/03/1998.

Art. 8

Prescrizioni da osservare per la tutela dall'inquinamento acustico in sede di progettazione, autorizzazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

1. Ferme restando le disposizioni delle norme legislative nazionali e regionali in materia di assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, i progetti sottoposti ad approvazione dell'Amministrazione Comunale e/o provvedimento autorizzatorio o parere di competenza comunale, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di trasporto su sede propria, nonché di assi viari destinati ad accogliere flussi di traffico di punta eccedenti i 300 veicoli equivalenti/ora, devono contenere una valutazione di impatto acustico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale che fisserà i requisiti della documentazione di impatto acustico, quest'ultima deve comunque contenere tutti gli elementi utili alle determinazioni di cui al presente articolo.

2. I progetti per la realizzazione e/o la ristrutturazione di nuovi assi stradali caratterizzati indicativamente da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 600 veicoli equivalenti/ora e di linee di trasporto pubbliche urbane su sede propria e di tratte ferroviarie, dovranno comunque prevedere la contestuale realizzazione di idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto, a protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, in corrispondenza dei quali risulti o possa risultare alterato il preesistente clima acustico in forza dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura, tenuto conto dei distacchi esistenti o previsti. In tal modo andranno garantiti i livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o almeno in

facciata degli edifici esistenti o di progetto, fatte salve le disposizioni, i limiti e le condizioni definiti dai Regolamenti di cui all'art. 11 della Legge 447/95.

3. Nell'ambito degli interventi di cui sopra, ove per la mitigazione dell'inquinamento acustico indotto, sia prevista la realizzazione di barriere fisiche, naturali o artificiali, in sede di approvazione del progetto relativo all'infrastruttura dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei dispositivi di protezione dal rumore, nonché l'esecuzione degli stessi, previa relazione di calcolo degli effetti di mitigazione dovuta. La relazione di calcolo deve essere predisposta da tecnico competente, dotato di requisiti di professionalità e dell'abilitazione di cui al DPCM 31/03/1998.

4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, ove per la mitigazione dell'inquinamento acustico indotto sia previsto il ricorso ad asfalti fonoassorbenti o a conglomerati in grado di ridurre le emissioni di rumore, dovrà essere valutata preventivamente l'efficacia acustica del provvedimento nei confronti delle aree disturbate, tenuto conto della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato.

5. Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono assoggettati i progetti relativi alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione di porti commerciali, ittici, turistici.

6. Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e in quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono assoggettati i progetti relativi alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione di aviosuperfici, eliporti e piste di prova, competizione e gara, destinate a veicoli a motore di qualunque tipo.

7. Per le opere di cui al presente articolo il provvedimento autorizzatorio o il parere favorevole di competenza comunale dovrà dare atto del positivo esito dell'istruttoria compiuta sulla documentazione di impatto acustico prodotta, ovvero contenere prescrizioni per la realizzazione di dispositivi, interventi o accorgimenti per la mitigazione dell'impatto acustico indotto. Per gli interventi di competenza comunale, in alternativa, potrà prescriversi che le opere di mitigazione, comunque determinate, vengano realizzate nell'ambito del Piano di Risanamento Acustico comunale.

Art. 9**Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica**

1. Gli elaborati del Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia individuano una zonizzazione per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

2. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

➤ **Situazioni di compatibilità:**

situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C dell'allegato al DPCM 14/11/1997 e confini tra zone di classi acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di nessun tipo.

➤ **Situazioni di potenziale incompatibilità:**

confini tra zone di classi acustiche differenti per più di 5 dB(A) dove, comunque, dalle misure effettuate non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari, in prima istanza, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico, in quanto la modifica delle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procede alla predisposizione di un piano di risanamento acustico come indicato al successivo punto 3.

➤ **Situazioni di incompatibilità:**

in questo caso il piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti di legge.

3. Al fine di rilevare situazioni di possibile incompatibilità acustica, in conformità a quanto peraltro stabilito al comma 2, articolo 15, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, l'Amministrazione comunale si farà carico di sollecitare le imprese interessate affinché verifichino la compatibilità delle loro immissioni con i limiti di zonizzazione. In caso di mancato rispetto, le imprese interessate dovranno presentare adeguato Piano di Risanamento Acustico, firmato da tecnico abilitato, nel quale dovrà essere indicato il termine (non superiore a 24 mesi) entro cui l'impresa intende adeguarsi ai limiti stabiliti con il Piano di Classificazione Acustica.

Art. 10

Relazione biennale sullo stato acustico

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, la Giunta comunale presenterà al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione sullo stato acustico del comune. Una volta approvata, la relazione sarà trasmessa alla Provincia e alla Regione per le azioni di competenza.

2 La prima relazione biennale si intende allegata al Piano di Risanamento Acustico.

Art. 11

Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

1. Il Piano di Classificazione Acustica viene aggiornato perseguendo l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

2. La Classificazione Acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata ed aggiornata ogni 10 anni mediante specifica deliberazione del Consiglio comunale.

3. L'aggiornamento o la modificazione della Classificazione Acustica del territorio comunale interviene comunque anche contestualmente a:

1. adozione di Varianti specifiche o generali al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).

2. approvazione di Piani Particolareggiati attuativi del PRGC limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

4. Nei due casi sopra riportati, uno specifico studio redatto da tecnici abilitati dovrà dimostrare la sostenibilità, con particolare riguardo alla ricaduta acustica, delle scelte urbanistiche e di pianificazione proposte.

ALLEGATO A

Valori di comfort acustico all'interno dei locali

Il *livello sonoro indotto*, rappresentato dal livello sonoro continuo equivalente L_{Aeq} , espresso in dB(A), deve risultare contenuto entro i seguenti valori:

Tipo di spazio	Giorno (6.00 – 22.00)	Notte (2.00 – 6.00)
Spazi per riposo e sonno	40 dB(A)	30 dB(A)
Spazi per soggiorno e studio	50 dB(A)	40 dB(A)
Spazi diversi dall'alloggio	55 dB(A)	45 dB(A)

La determinazione del valore di L_{Aeq} va eseguita secondo l'allegato B.

Si intendono indotti tutti i rumori provenienti dall'esterno.

Le emissioni sonore provenienti dagli impianti, dalle apparecchiature e dalle attrezzature utilizzate per le attività inerenti allo spazio oggetto della norma sono soggette al D.P.C.M. 5.12.1997, secondo il campo di applicazione e le modalità nello stesso riportate.

ALLEGATO B

Le misure di cui all'Allegato **A** vanno effettuate in osservanza delle norme internazionali ISO 1996/1-82 mediante un misuratore di livello sonoro equivalente posto alla distanza di almeno 1 m dalle chiusure e partizioni, ad una altezza dal pavimento compresa tra 1,2 m e 1,5 m e ad una distanza di circa 1,5 m da eventuali finestre tenute chiuse.

Al fine di ottenere valori significativi per gli scopi delle presenti norme, è necessario che la prova si svolga in condizioni sufficientemente rappresentative del fenomeno, eseguendo la misura nei luoghi e nei momenti in cui il rumore maggiormente interferisce o può interferire con le attività umane.